



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI
INDIVIDUAZIONE DI PROCEDIMENTI OGGETTO DI
AUTORIZZAZIONE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
ATTIVITÀ (SCIA), SILENZIO ASSENSO E COMUNICAZIONE E DI
DEFINIZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI A
DETERMINATE ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
(AG322)**

Camera dei Deputati

VIII Commissione Ambiente

X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo

29 Settembre 2016

PREMESSA

Confcommercio condivide sostanzialmente i contenuti del secondo schema di decreto legislativo elaborato dal Governo in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 124/2015.

Il Governo infatti, dopo aver definito con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa ma a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la disciplina delle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni, ha iniziato, con il presente provvedimento, la "*precisa individuazione*" dei procedimenti soggetti a SCIA, silenzio assenso, comunicazione ed autorizzazione espressa per i settori:

1. commercio su area pubblica e privata (e le attività assimilabili quali pubblici esercizi, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo e di intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburante, officine di autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie arti tipografiche ed altre attività);
2. edilizia;
3. ambiente.

Lo schema di provvedimento - che, nel complesso, appare aver operato una apprezzabile sintesi tra le esigenze di tutela che ispirano l'attuale regolamentazione e la pur necessaria opera di aggiornamento e semplificazione - presenta tuttavia, a giudizio di Confcommercio, alcune criticità legate alle scelte effettuate e/o ad alcuni aspetti procedurali od operativi connessi a singoli procedimenti che non sembrano essere stati tenuti nella dovuta considerazione e per i quali appare necessario individuare i più idonei interventi correttivi.

ARTICOLATO

Art. 2 (Regimi amministrativi delle attività private)

- **comma 2.** Dispone che: *le attività non elencate... ma riconducibili a quelle elencate, possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate...*

Evidenziamo che la previsione delega sostanzialmente ai Comuni la facoltà di compiere i citati atti di "riconduzione".

L'attività di riconduzione, tuttavia, non è attività ordinaria perchè opera l'effetto di trasferire un'attività da un regime "libero" a quello della SCIA o dell'autorizzazione o della comunicazione.

Tale disposizione estende di fatto ai Comuni la delega conferita dal Parlamento al Governo senza dare, peraltro, alcun criterio neanche quello più intuitivo della similarità.

Sarebbe stato più utile, a nostro avviso, prevedere una procedura di segnalazione dei Comuni al Ministro della semplificazione e di applicazione delle procedure di cui al comma 6 del medesimo articolo 2, limitando in tal modo una discrezionalità che, come già rilevato dal CdS nel parere del 4 agosto u.s., appare eccessiva e scongiurando oltretutto le grandi differenze che potrebbero crearsi tra le diverse amministrazioni per attività identiche.

- **comma 4.** Il secondo periodo sembra riferirsi alla comunicazione e quindi dovrebbe essere incardinato nel successivo comma 5 come anche rilevato dal CdS nel parere del 4 agosto u.s..

In caso contrario si rischia di aumentare la confusione. Che significato dovrebbe essere attribuito all'espressione "*non devono essere allegati documenti*"?

Si intendono le asseverazioni/planimetrie, oppure anche la mera copia della carta identità del segnalante?

Se rapportiamo il testo con riferimento ad alcuni punti della Tabella A, i dubbi aumenterebbero: es. punto 1.1.1 - la formulazione è quella della SCIA (senza indicazione ulteriore), ma al punto 1.2.3, sempre in regime SCIA, si afferma "*non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni*". Sarebbero questi i "*documenti*" di cui al comma 4 dell'art. 2? E quindi perché scrivere espressamente che non devono essere richieste planimetrie e asseverazioni? Si intende forse che dove questa esclusione non è richiamata i documenti debbano invece essere allegati ... in spregio al regime generale di cui al citato comma 4 dell'art.2?

Art. 3 (Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia)

Lo Schema di decreto legislativo si pone nel solco dei numerosi atti che negli ultimi anni hanno modificato, spesso in chiave di semplificazione delle procedure e talvolta accavallandosi, le disposizioni in materia di permessi e autorizzazioni per i lavori edilizi.

Con l'intento condivisibile di rendere di più facile e univoca lettura un tale tema, agevolando così cittadini, imprese e tecnici, lo schema di decreto legislativo interviene con importanti misure al fine di ridurre il numero dei titoli edilizi e ricondurli a modelli generali che in alcuni casi (come nel caso dell'abolizione della Comunicazione di Inizio Lavori semplice) necessiteranno di un coordinamento con le norme regionali.

In sostanza:

1. condivisibile l'abolizione della Comunicazione di Inizio Lavori semplice (CIL), art. 3 c. 1 let. b) dello Schema, per:

- opere di carattere temporaneo destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità o, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni;
- opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni, anche per aree di sosta, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A);
- aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Apprezzabile è anche l'inclusione, tra questi interventi collocati nel regime di attività libera, la realizzazione di rampe volta all'eliminazione di barriere architettoniche per una maggiore incisività di tale importante e condivisibile fine.

2. Condivisibile, e se ne capisce il senso, la sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA) con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), art. 3 c. 1 lett. e), f) e g) dello Schema. Bisogna infatti tenere conto che già con Nota esplicativa del 16 settembre 2010, del Ministero per la Semplificazione Normativa, si ebbe modo di affermare che la SCIA si applicava a tutti gli interventi edilizi già soggetti a DIA; concetto reiterato anche nel c.d. Decreto Sviluppo del 2011, dove il Governo confermava che la SCIA sostituisce la DIA "per tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 22, c. 1 e c. 2, del T.U. D.P.R. 380/200", ed accolto "a macchia di leopardo" dalle Regioni. In questo modo il presente Schema ribadisce questo concetto sostituendo definitivamente le locuzioni direttamente nel T.U. Edilizia ed elencando in maniera chiara gli interventi soggetti a SCIA che comportano significative modifiche all'immobile, anche relativamente alle parti strutturali.

Unica vera differenza, rispetto alle precedenti affermazioni soprariportate di Ministero e Governo, è la sostituzione della c.d. SuperDIA con la SCIA e cioè la sostituzione della DIA alternativa al permesso di costruire con la SCIA. Anche in questo caso se ne condivide la modifica, pressoché prettamente lessicale, rimanendo questo tipo di SCIA una sorta di SuperSCIA o SCIA "posticipata" dal momento che, trattandosi di interventi rilevanti, restano validi i tempi differiti per l'inizio dei lavori e il pagamento dei medesimi contributi di costruzione.

3. Conseguentemente a quanto detto al punto 2, gli interventi "residuali" prima assoggettati a SCIA ora risultano in regime di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata da un tecnico abilitato (CILA), art. 3 c. 1 let. c) dello Schema. Relativamente a questo tema, si concorda con quanto espresso nel parere del 4 agosto 2016 n. 1784 del Consiglio di Stato, e cioè:

- sarebbe utile, per non ingenerare confusione, che le modifiche al T.U. Edilizia esplicitassero quali sono gli interventi assoggettati a CILA così come viene fatto per l'attività edilizia libera, la SCIA e per il Permesso di costruire;

- è necessario, in virtù dei nuovi compiti che assolverà la CILA sul territorio nazionale, fissare con norma statale (giusto quanto avviene con la SCIA e il Permesso di costruire) i principi generali sui controlli relativi agli interventi in CILA e non, come detto, demandando integralmente alle Regioni e prevedendo semplici sanzioni, tra l'altro, nel solo caso di totale assenza della comunicazione.

4. Una novità introdotta è la sostituzione del Certificato di agibilità con la Segnalazione certificata di agibilità. In merito a questo tema, di cui se ne comprende la ratio in linea con tutta la riforma di semplificazione, si segnala sia l'evidente snellimento di procedure che ne consegue ma al contempo anche la traslazione di responsabilità che in tale modo ricade sul tecnico.

5. Infine, relativamente al tema del Glossario unico (art. 1 c. 2 del Schema) che dovrebbe aiutare/guidare i cittadini, i tecnici e le imprese ad individuare il titolo giuridico necessario per ciascun intervento in materia edilizia se ne condivide lo spirito e si condivide l'urgenza e la necessità di un tale strumento per dare efficacia a tale processo di riforma.

6. Relativamente alla Tabella A - EDILIZIA, trattandosi di un censimento vasto, appare, ad una prima lettura, di poter concordare con quanto espresso dal Consiglio di Stato circa la presenza di alcune inesattezze che necessitano di una revisione.

Art. 5 (Semplificazioni in materia di commercio)

- **Comma 1** E' abrogato l'obbligo di comunicare la **cessazione** dell'attività relativa a **esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.**

Non si condivide questa previsione. Un obbligo di comunicazione al Comune in caso di cessazione dell'attività è funzionale al corretto monitoraggio delle attività commerciali esistenti sul territorio, soprattutto nel caso delle strutture con il maggior impatto (grandi strutture di vendita). In caso contrario, il Comune verrebbe a conoscenza della cessazione solo ex post e solo consultando la CCIAA ammesso che il registro delle imprese sia tempestivamente aggiornato dall'interessato cosa che non avviene neanche ora; l'obbligo di comunicare la cessazione è, inoltre, un adempimento analogo ad altri posti a carico dell'imprenditore ai fini CCIAA, INPS, INAIL, IVA ecc.

Segnaliamo infine che tale novità sarebbe di non modesta portata: in alcune Regioni (es. Lombardia) la cessazione di qualsiasi attività commerciale è soggetta a SCIA mentre in altre (es. Veneto) la SCIA è prevista per i subingressi.

- **Comma 2** Lo schema di decreto **assoggetta a semplice SCIA l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche nelle zone sottoposte a tutela.**

Viene pertanto disposta la soppressione del regime autorizzatorio per l'apertura o il trasferimento di sede di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone urbane in cui è espressamente previsto, a fronte dell'attribuzione ai comuni (cfr. art. 1, comma 3) della facoltà di prevedere un divieto assoluto o limitazioni all'avvio di nuove attività in zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico o paesaggistico.

Per tali zone, ove "ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità", la sussistenza del regime autorizzatorio per gli esercizi di somministrazione appare essere la miglior garanzia di rispetto delle decisioni dell'ente locale, atteso che in caso di presentazione di Scia l'apertura diviene automatica, in assenza di esplicito divieto, e l'esperienza insegna come è difficile far cessare una attività iniziata (problemi occupazionali, ricorsi alla autorità giurisdizionale, ecc.).

Si tratta di limiti proporzionali in base a criteri oggettivi, specifici e circoscritti che conferiscono legittimità al mantenimento del regime autorizzatorio per tali attività, atteso anche che il limite generale per le aperture di ogni tipo di attività, comprese quindi quelle di somministrazione, previsto nello stesso schema di decreto legislativo al comma 3 dell'art. 1 prende a riferimento esclusivamente ragioni di carattere archeologico, storico e artistico, senza

fare menzione degli ulteriori motivi imperativi di interesse generale contenuti specificatamente nel comma 3 dell'art. 64 e che senza il mantenimento del regime autorizzatorio perderebbero la loro efficacia.

La Scia, come accade ora, risulterebbe il titolo abilitativo necessario per gli esercizi di somministrazione in tutte le altre zone del territorio comunale, ed a questo proposito si apprezza la norma contenuta nel comma 2 dell'art. 6 dello schema di decreto legislativo che prevede esplicitamente che per le attività ove è previsto il regime della Scia, quest'ultima svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini del TULPS (T.U. leggi pubblica sicurezza) e che pone fine ad una diatriba interpretativa iniziata nel 2012, chiarita in parte solo dal MISE con propria circolare e mai per legge (cfr. Circolare MISE del 12/09/2012 n. 3656/C).

TABELLA A

Sezione I - Attività commerciali e assimilabili

Voce 1.12.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati

Una prima segnalazione riguarda l'utilizzo della terminologia che permetta di rendere chiaro e univoco il significato della norma.

A tale riguardo si segnala che con il termine "installazione" si fa normalmente riferimento al posizionamento del distributore automatico presso un cliente (scuole, uffici, ospedali ecc.) della azienda che gestisce i distributori automatici.

Per tale motivo, anziché utilizzare il termine "*installazione dell'attività di vendita...*", riterremo più opportuno utilizzare le seguenti definizioni:

- Avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici.

Con tale definizione si intende l'apertura di una azienda che svolgerà l'attività di commercio attraverso i distributori automatici.

- Installazione/disinstallazione di distributori automatici.

Con tale definizione si intende l'installazione, da parte dell'azienda, dei distributori presso i suoi clienti per i quali effettua il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici.

Alla luce di tali definizioni sarebbe opportuno modificare la precedente tabella come segue:

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
28	<p>A) AVVIO dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici:</p> <p>1. settore non alimentare 2. settore alimentare</p> <p>B) Installazione/disinstallazione di distributori automatici</p>	<p>1. SCIA 2. SCIA unica</p> <p>Comunicazione semestrale alla sola autorità sanitaria (è fondamentale prevedere un unico modello a livello nazionale)</p>	<p>Si applica in relazione alla struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10</p>	<p>D.Lgs. 114/1998 - art.17 D.Lgs. 59/2010 - art. 67, co.1)</p>
29	Subingresso dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio		Si applica in relazione alla	D.Lgs. 114/1998 -

per mezzo di apparecchi automatici 1. settore non alimentare 2. settore alimentare	1. comunicazione 2. SCIA unica	struttura di vendita e alla tipologia merceologica, il regime delle attività di cui alla sottosezione 1.10	art.17 e art. 26, co. 5 D.Lgs. 59/2010 - art. 67, co.1)
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Un esempio di semplificazione

Un esempio di semplificazione amministrativa viene dalla normativa approvata dalla Regione Lombardia.

L'Art. 15 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere):

Art. 15

(Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici)

1. Per l'avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all'avvio dell'attività o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività produttiva (DIAP), di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) precedentemente ottenute o presentate.

2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti alimentari sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore); le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.

A seguito di questa disposizione si è determinata la seguente situazione:

- le imprese del settore della distribuzione automatica presentano la SCIA solo al momento dell'avvio dell'attività imprenditoriale al Comune della loro sede legale e/o stabilimento e non più per ogni singola installazione e variazione dell'apparecchio automatico come previsto dalla previgente disciplina.
- Per le comunicazioni inerenti a installazioni e cessazioni degli apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari si prevede una semplice comunicazione semestrale all'ASL (in forma di elenco cumulativo), nessun adempimento invece è previsto per quelli dei prodotti non alimentari.
- La comunicazione semestrale alla ASL, per le sole nuove installazioni e cessazioni di apparecchi automatici che vendono prodotti alimentari, dovrà essere effettuata attraverso il sito regionale.

- Se l'attività svolta nel semestre di riferimento non ha subito variazioni, nulla dovrà essere comunicato alla ASL.

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015 , n. 127.

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23

E' nostra premura segnalare che l'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015 , n. 127 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'obbligo per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Tralasciando gli aspetti fiscali, si segnala che per ottemperare a questa normativa, tutte le aziende di gestione di distributori automatici devono preliminarmente censire tutti i loro distributori in modalità telematica attraverso il sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Verrà quindi costituito un database elettronico di tutti i distributori installati e operativi sul territorio nazionale gestito dall'Agenzia stessa.

Alla luce di questo riterremo opportuno valutare di utilizzare come unico database quello dell'Agenzia delle Entrate eliminando qualunque comunicazione di installazione/disinstallazione.

Rimarrebbe unicamente la presentazione della SCIA solo all'avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, ovvero all'apertura di una azienda che svolgerà l'attività di commercio attraverso i distributori automatici mentre verrebbero eliminate tutte le successive comunicazioni di installazione/disinstallazione.

Sezione I - Attività commerciali e assimilabili

Voce 1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori – alimentare e non alimentare

Nella colonna relativa alla concentrazione di regimi amministrativi viene specificato che "la comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA che deve essere trasmesso a cura del SUAP al Questore".

Attualmente le aziende devono inviare periodicamente alla Questura l'elenco degli incaricati reclutati nel periodo ai fini dei controlli previsti. Invio e formato degli elenchi sono decisi da ogni singola Questura con l'azienda.

Ad esempio, in caso di aziende che reclutano decine di venditori al mese l'invio degli elenchi avviene settimanalmente, mentre aziende che reclutano poche unità di venditori al mese inviano gli elenchi una volta al mese. La tipologia di supporto dipende da come sono organizzate le Questure: esistono ancora sporadici casi in cui sono richiesti elenchi cartacei consegnati a mano o inviati per raccomandata, mentre solitamente viene consegnato (a mano o per raccomandata) un CD. Recentemente alcune Questure hanno richiesto l'invio di un file Excel tramite PEC.

Anche il formato degli elenchi è deciso da ogni Questura: di solito è richiesto un elenco con Cognome, Nome, Codice Fiscale, Residenza, altre volte cambia l'ordine dei campi (ad es. prima il codice fiscale, ecc.).

Con la consegna degli elenchi l'azienda può rilasciare contestualmente l'apposito tesserino di riconoscimento (il cui formato è anch'esso preventivamente concordato con la Questura) all'incaricato che potrà iniziare fin da subito a svolgere l'attività.

Dopo il controllo dei nominativi degli incaricati, se qualcuno non ha le caratteristiche previste dalla legge la Questura informa direttamente l'azienda che quel soggetto non può svolgere l'attività: l'azienda dovrà attivarsi per revocare l'incarico e ritirare il tesserino di riconoscimento.

Dalla lettura delle nuove disposizioni sembra di capire che l'azienda dovrà consegnare gli elenchi degli incaricati al SUAP che poi li trasmetterà a propria cura alla Questura: questo non dovrebbe creare problemi, cambierà solo il soggetto a cui inviare gli elenchi.

Per quanto riguarda il formato sembra di capire che sarà uniforme per tutta l'Italia: essendo un allegato alla SCIA si presume che gli organi preposti provvederanno a redigere uno specifico modello.

Rimangono dubbi su come inviare periodicamente gli elenchi: non è infatti pensabile che ogni volta l'azienda debba compilare una nuova SCIA cui allegare l'elenco pagando oltretutto i relativi diritti di segreteria.

E come andranno consegnati gli elenchi? Sarebbe l'occasione per uniformare gli invii tramite PEC di file Excel. Altrimenti accadrà che ogni azienda dovrà prendere accordi con il SUAP, così come deve fare oggi con la Questura.

Sezione I – Attività commerciali e assimilabili

Voci 3.42 e seguenti – Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

5.52 e seguenti – Attività di spettacolo o intrattenimento

Viene prevista la presentazione della "Scia Unica" per l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, pur non essendo tale attività mai stata soggetta ad autorizzazione o ad altro gravame in precedenza.

Tale previsione appare in contrasto con la norma di delega non solo sotto il profilo dello spirito della stessa, avendo questa fini di semplificazione degli adempimenti e non di istituzione di nuova ed inutile burocrazia, ma anche con la lettera della stessa.

Inoltre per il subingresso viene prevista la "notifica sanitaria" che anche in questo caso va a costituire un ulteriore adempimento assolutamente inutile, atteso che la notifica in parola riguarda le caratteristiche dei locali e delle attrezzature che nel caso di subingresso nella titolarità del provvedimento autorizzatorio non subiscono mutamenti. Risulta infatti che sia sempre stata ritenuta necessaria una mera comunicazione alla autorità sanitaria del nominativo del nuovo titolare.

Per quanto riguarda poi le attività di spettacolo o intrattenimento (5.52 e ss.) si fa innanzitutto presente che nella colonna "riferimenti normativi" va riportato quanto correttamente scritto nella colonna precedente riguardo le commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il cui articolo di riferimento è il 141 del Regolamento del Tulps (R.D. 635/1940) e non del Tulps.

Inoltre nella ricognizione dei regimi amministrativi per tali tipologie di attività, si è riscontrata la mancanza di qualsiasi riferimento alla disciplina delle sale da ballo o discoteche, come prevista dall'articolo 68 del Tulps. Si ritiene quindi opportuno l'inserimento di tale disciplina per evitare il rischio di interpretazioni successive non coerenti con le finalità del provvedimento normativo in questione.

Sezione I - Attività commerciali e assimilabili

Voci 2.1.34 *Commercio su area pubblica su posteggio (tipo A) – non alimentare e*

2.2.36 *Commercio su area pubblica in forma itinerante (tipo B) – non alimentare*

La specifica *Istanza previa concessione* della voce 2.2.36 alla colonna "Concentrazione di regimi amministrativi" dovrebbe essere spostata, nella medesima colonna, alla precedente voce 2.2.34.

La concessione infatti è il presupposto per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio che, al contrario, non è necessaria per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Sezione I - Attività commerciali e assimilabili
Voce 11 Panifici

Ci sembra che, con riferimento all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nella tabella sia stato dimenticato il caso (semplificato) di consumo di farina non superiore a 300 kg.

Infatti l'art. 272 (rubricato "impianti e attività in deroga") del d.lgs. 152/2006 ("norme in materia ambientale"), al comma 1, dispone che "*Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico*".

La parte I dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs., al comma 1, lett. f), contempla appunto le "*panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg*" che è oltretutto il caso più frequente per le imprese associate.